

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 2 aprile 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone «La Stampa»), e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

Ricompense al valor militare Pag. 1220

LEGGI E DECRETI

1957

LEGGE 12 marzo 1957, n. 146.

Tariffa professionale dei periti industriali Pag. 1220

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 10 marzo 1957.Scioglimento del Consiglio comunale di Sora (Frosinone).
Pag. 1231

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1957.

Modalità dell'incorporazione del Monte di credito su
pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro, nella Cassa di
risparmio di Calabria, con sede in Cosenza Pag. 1232

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provin-
ciale per il collocamento di Cremona Pag. 1232

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provin-
ciale per il collocamento di Benevento Pag. 1233

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1957.

Corso legale delle nuove monete metalliche da L. 20.
Pag. 1233

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato intermi-
nistriale dei prezzi: Provvedimento n. 636 del 29 mar-
zo 1957. Prezzi dei carboni Pag. 1233

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Malfa
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.
Pag. 1234Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nuoro
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.
Pag. 1234Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zignago
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.
Pag. 1234Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palizzi
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.
Pag. 1234Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Noicattaro
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilan-
cio 1956 Pag. 1234Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte-
rado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilan-
cio 1956 Pag. 1234Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modugno
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.
Pag. 1234Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pietra-
perzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilan-
cio 1956 Pag. 1234Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Motta
San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del
bilancio 1956 Pag. 1234Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mesola
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.
Pag. 1234Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Longiano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.
Pag. 1234Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lipari
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.
Pag. 1234Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Leni
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.
Pag. 1234Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Latiano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.
Pag. 1234

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Bianca Maria », con sede in Bologna Pag. 1235

Revoca degli amministratori della Società cooperativa di trasporto « Linea automobilistica del Sannio », con sede in San Giovanni di Ceppaloni, e nomina del commissario governativo Pag. 1235

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . Pag. 1235

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Genova Pag. 1236

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno Pag. 1236

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Livorno Pag. 1236

Presentazione del bilancio finale dell'Associazione Nazionale Coltivatori Pianta Erbacee Oleaginose (A.N.C.P.E.O.). Pag. 1236

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il fiume Crati in comune di Cosenza Pag. 1236

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita sulla destra del torrente Corvino o Buonvicino in comune di Diamante (Cosenza) Pag. 1236

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno lungo il fiume Brenta in comune di Tezze sul Brenta (Vicenza) Pag. 1236

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di quattro zone di terreno demaniale del torrente Valgrande in comune di Vezza d'Oglio (Brescia). Pag. 1236

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 1236

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1237

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana (Rovigo) nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e sostituzione di quest'ultima azienda, con propria dipendenza, nell'esercizio dello sportello bancario della Cassa rurale incorporanda sulla piazza di Villanova Marchesana (Rovigo) Pag. 1237

CONCORSI ED ESAMI

Prefettura di Vicenza: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza Pag. 1238

Prefettura di Salerno: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno Pag. 1239

Prefettura di La Spezia: Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia Pag. 1240

Prefettura di Lecce: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce Pag. 1240

Prefettura di Udine: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1955. Pag. 1241

Prefettura di Catania: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di dirigente sanitario del dispensario antivenereo del comune di Acireale Pag. 1241

Prefettura di Torino: Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino Pag. 1241

Regione Trentino-Alto Adige:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1956 Pag. 1242

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1956 Pag. 1242

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto Presidenziale 7 marzo 1957.

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO. — Durante la guerra di liberazione sopportò, con la fiera tenacia della sua gente, persecuzioni, deportazioni ed intense offese aeree e terrestri che causarono numerose perdite tra la popolazione e gravi dolorose distruzioni.

Tanto sacrificio, serenamente affrontato con indefettibile dedizione alla propria terra, contribuì ad esaltare e a rinsaldare la fede nei destini della Patria.

Pieve Santo Stefano Val Tiberina, luglio-agosto 1944.

(1857)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 marzo 1957, n. 146.

Tariffa professionale dei periti industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1957

GRONCHI

**SEGNI — ROMITA — MORO —
ROSSI — CORTESE**

Visto, il Guardasigilli: **MORO**

ALLEGATO

**Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali
del perito industriale**

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto della tariffa.

La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti al perito industriale per le prestazioni professionali stragiudiziali.

Art. 2.*Circoscrizione.*

Il perito industriale è tenuto ad applicare la tariffa vigente ed è soggetto, per quanto concerne la sua applicazione e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.

Art. 3.*Obbligatorietà.*

L'applicazione della tariffa è obbligatoria salvo particolari accordi.

I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il perito industriale sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso possa intendersi compreso nell'utile dell'appalto o della fornitura.

Le infrazioni relative all'applicazione della tariffa sono passibili dei provvedimenti disciplinari sanciti dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e dagli statuti dei Collegi secondo la rispettiva competenza.

Art. 4.*Classificazione degli onorari.*

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nelle seguenti categorie:

- a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;
- b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;
- c) onorari a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato;
- d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.

Art. 5.*Addizionali agli onorari.*

Oltre gli onorari contemplati dall'art. 4 debbono essere rimborsate al professionista:

- a) le indennità e le spese di cui all'art. 6;
- b) le vacanze per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura di cui all'art. 39.

Agli onorari a vacanza, debbono essere aggiunte:

- 1) le indennità e le spese di cui all'art. 6 anche per i collaboratori;
- 2) le competenze spettanti ai collaboratori;
- 3) le eventuali percentuali d'aumento previste dalla presente tariffa.

Art. 6.*Rimborso spese.*

Le indennità ed i rimborsi spettanti ai periti industriali, oltre le competenze commisurate nelle categorie contemplate all'art. 4, sono le seguenti:

- a) le spese di viaggio necessarie all'espletamento dell'incarico vanno rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di 2^a classe delle ferrovie dello Stato per percorso fino a 100 chilometri, di 1^a classe delle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri e nei piroscafi e nelle ferrovie

secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.

Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta ai periti ed ai collaboratori, oltre alla vacanza di cui al successivo art. 38, una indennità di lire 50 per ogni chilometro del percorso per l'andata ed il ritorno;

b) le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori sede dal perito industriale e dai suoi collaboratori;

c) le spese per trasporti e facchinaggio di materiali e arnesi necessari per le operazioni fuori studio;

d) le spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, le spese di scritturazione, cancelleria, riproduzione di disegni, ecc.

Art. 7.*Revisione delle specifiche.*

E' facoltà del perito industriale e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio il parere sulla liquidazione degli onorari. La liquidazione sulla quale si chiede il parere, deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione ed eventualmente dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della liquidazione stessa.

Il parere è espresso dal Consiglio del Collegio, il quale può valersi, ove lo ritenga opportuno, dell'opera di speciale Commissione, nominata di volta in volta.

Per ogni parere richiesto è dovuto al Collegio dal richiedente, oltre al rimborso delle relative spese, un contributo in ragione dall'1 al 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 250 ed un massimo di lire 4000.

Il parere è comunicato alla parte o alle parti dal presidente del Collegio su foglio separato contenente anche l'importo del contributo e delle spese di cui sopra.

Colui che chiede al Consiglio del Collegio il parere su una liquidazione non può rifiutarsi di versare il contributo sopra stabilito, anche se ritiene che le risultanze non siano quelle da lui auspiccate.

Quando la richiesta è fatta direttamente da un ente pubblico o dall'autorità giudiziaria, le spese sono a carico del Collegio.

Art. 8.*Proprietà intellettuale.*

Anche quando sia avvenuto il pagamento della specifica, e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quant'altro rappresenta l'opera del perito industriale resta sempre riservata a quest'ultimo in base alle leggi sulla proprietà intellettuale.

Resta salva la facoltà del committente di trarre di tali progetti quel numero di copie conformi che possono risultare necessarie per l'esecuzione dei lavori stessi.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni, ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

Art. 9.

Incarichi.

L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza dà diritto al perito industriale di esigere un compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della Commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni d'urgenza ed il perito industriale lo abbia espletato nel termine richiesto.

Art. 10.

Interruzione degli incarichi.

Qualora il lavoro commesso ed iniziato sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito e predisposto, come dal successivo art. 22.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questi il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.

In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del perito senza giusta causa, i reciproci rapporti sono regolati dalle norme del Codice civile.

Art. 11.

Incarichi collegiali.

Quando l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in Collegio, a ciascuno dei membri del Collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa o della più elevata, se del Collegio facciano parte anche professionisti di altra categoria e non sia possibile individuare le prestazioni di ciascuno, salvo i compensi da liquidare separatamente a quelli fra i membri del Collegio a cui siano affidate separate incombenze.

Art. 12.

Varianti ai progetti.

Le varianti e le diverse soluzioni di progetti, rese necessarie da fatti imprevedibili o comunque non dipendenti dalla volontà del professionista, e quelle richieste dal committente debbono essere compensate in aggiunta alle competenze per il progetto originale.

Art. 13.

Anticipazioni spese ed onorari.

Il professionista ha diritto di chiedere al committente l'anticipo delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da eseguire.

Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì il diritto al pagamento fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 75 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

Il saldo degli onorari e delle spese deve essere versato al professionista all'atto della cessazione del suo mandato e comunque non oltre il 45° giorno dalla presentazione della parcella.

Trascorso tale termine decorreranno, a favore del professionista, gli interessi legali sulle somme dovute e non pagate.

Art. 14.

Deposito spese ed onorari.

Nei giudizi arbitrali o peritali il perito industriale può chiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese ed onorari.

Art. 15.

Duplicati degli atti.

Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione, spetta al perito industriale, per diritto di collazione, un compenso in ragione del 15 per cento della spesa stessa. La percentuale è raddoppiata se la richiesta delle copie avviene dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato.

Art. 16.

Contenuto.

La specifica deve contenere:

- a) la intestazione personale del professionista;
- b) la data di emissione;
- c) l'indicazione del committente o di chi per esso ha passato l'ordine ed ha seguito l'espletamento dell'incarico;
- d) la specifica delle prestazioni eseguite e delle spese, indennità, compensi, ecc., secondo l'ordine strettamente cronologico;
- e) le eventuali indicazioni su particolari clausole o accordi e sul calcolo degli onorari secondo i criteri di cui alla presente tariffa.

CAPO II

ONORARI A PERCENTUALE

Art. 17.

Gruppi di prestazioni.

Agli effetti dell'applicazione dell'onorario a percentuale, le prestazioni del perito industriale si dividono in due gruppi:

- A) Esecuzione di opere.
- B) Pareri e perizie estimative.

GRUPPO A. — *Esecuzione di opere*

Art. 18.

*Oggetto dell'onorario**Spese a carico del professionista.*

L'onorario per l'esecuzione di un'opera è comprensivo di tutto quanto è dovuto al perito industriale per l'espletamento completo dell'incarico conferitogli e cioè compilazione del progetto e del preventivo, stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, direzione dei lavori collaudo e liquidazione.

Sono compensate separatamente, poichè non comprese nella competenza a percentuale, le seguenti prestazioni:

a) misura e contabilità dei lavori da compensarsi in base alla tabella E;

b) revisione dei prezzi da compensarsi in base all'importo revisionato nella misura del 25 per cento dell'onorario dovuto per la misura e la contabilità dei lavori come dalla tabella E;

c) visite ad impianti, opere, stabili, ecc., che hanno analogia con l'oggetto dell'incarico e che siano effettuate col consenso del committente;

d) trattative preliminari e collaterali per pratiche di finanziamento, esproprio, con le autorità, e confinanti, ecc., che, per loro natura, escono dalle attribuzioni normali del progetto o del lavoro;

e) consulenza ed opera di altri professionisti specializzati (art. 27).

Sono a carico del professionista tutte le spese di ufficio (sia di concetto che d'ordine), di cancelleria, di copisteria e di disegno necessarie a rassegnare al committente un esemplare dell'elaborato (progetto, relazione, capitolato e rendiconto).

Art. 19.

Suddivisione delle opere e incarichi interessanti più categorie.

Agli effetti della determinazione degli onorari le opere sono suddivise in classi e categorie come descritte nel seguente elenco con l'avvertenza che, se un incarico professionale interessa più di una categoria, gli onorari vengono commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente:

ELENCO DELLE OPERE IN CLASSI E CATEGORIE

Classe 1^a — *Costruzioni rurali, industriali, civili:*

A) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici, industriali e semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori di lieve importanza e simili.

B) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente, scuole e ospedali di media importanza, case popolari, organismi costruttivi semplici in metallo e in gettate di conglomerato e ferro.

C) Gli edifici di cui alla lettera B) quando siano di importanza maggiore, o costruzione di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico.

D) Restauri, trasformazioni, riparazioni, aggiunte e sopraelevazioni di fabbricati.

Classe 2^a — *Impianti industriali completi e cioè: Macchinario apparecchi, servizi generali, ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali:*

A) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili, del legno, del cuoio e simili.

B) Impianti dell'industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili; impianti siderurgici, metallurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per lavorazione delle pietre, impianti per le industrie della fermentazione chimico-alimentare, tintoria e stamperia di tessili.

C) Impianti dell'industria chimica organica, dell'industria chimica speciale, impianti per la preparazione e il trattamento dei minerali, per la coltivazione e la sistemazione delle cave miniere.

Classe 3^a — *Impianti di servizi generali interni, concernenti stabilimenti industriali, costruzioni civili, navi e miniere, e cioè macchinari, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnologico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi:*

A) Impianti di distribuzione di acqua, di combustibile liquido e gassoso nell'interno di edifici, di navi, per scopi industriali, impianti sanitari, impianti fognatura domestica o industriale e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

B) Impianti per la produzione e distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento a ventilazione, trasporti meccanici.

C) Impianti di illuminazione, telefonici, di segnalazione, di controllo, ecc.

Classe 4^a — *Impianti elettrici:*

A) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgica.

B) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione; impianti di trazione elettrica.

C) Impianti di stazioni, linee e reti per trasmissioni e distribuzioni di energia elettrica, telegrafica, telefonica e radiotecnica.

Classe 5^a — *Macchine apparecchi e loro parti.*

Classe 6^a — *Ferrovie e strade ordinarie, manufatti isolati, impianti teleferici.*

Classe 7^a — *Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua, fognature urbane.*

Per quanto non specificato nel presente articolo si procede per analogia.

Art. 20.

Applicazione della tabella A.

Quando per l'esecuzione delle opere indicate nell'elenco il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento della opera dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione, le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera come indicato nella seguente tabella A.

Per consuntivo lordo dell'opera s'intende la somma di tutti gli importi delle fatture e note delle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata dagli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse avere fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo. L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Art. 21.

Discriminanti e maggiorazioni.

E' esclusa dall'obbligo del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera e continua dei lavori.

Il professionista ha il diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50 per cento della quota spettante per la direzione dei lavori quando per mancanza di personale di sorveglianza e di controllo, o per essere i lavori eseguiti

in economia, la direzione dei lavori richieda, da parte del professionista, un impegno personale maggiore del normale.

La tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità può a seconda degli accordi col committente, essere espletata sia dal professionista che da persona di comune fiducia del medesimo e del committente ed in ogni modo, compensata separatamente a norma dell'articolo 18. Ove le contabilizzazioni siano espletate dal professionista, gli onorari relativi sono decurtati di un terzo, semprechè allo stesso professionista spetti il compenso di cui al precedente comma.

Art. 22.

Onorari per prestazioni parziali (Tabella B).

Se le prestazioni professionali non comprendono il compimento totale dell'opera, ma si riferiscono ad alcune funzioni parziali, alle quali sia stato originariamente limitato l'incarico, la valutazione dell'onorario è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B aumentate del 25 per cento.

Il computo viene fatto sull'importo consuntivo lordo dell'opera, o, in mancanza, sul suo attendibile preventivo.

Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.

Art. 23.

Onorari integrali per prestazioni incomplete (Tabella A).

Gli onorari di cui alla tabella A sono dovuti integralmente anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 22 (tabella B), semprechè la aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termine della tabella B, non superi il valore di 0,20.

Art. 24.

Onorari per collaudi e liquidazioni.

Qualora al professionista sia affidato anche il collaudo tecnico dell'opera da lui diretta e liquidata, incarico ammissibile entro i limiti stabiliti dalla legge, la relativa aliquota della tabella B verrà aumentata del 50 per cento; se gli sia affidata la sola liquidazione di opere eseguite da altri la relativa aliquota è aumentata del 100 per cento.

Art. 25.

Onorari per soli collaudi.

Per il professionista incaricato del solo collaudo di opere progettate, dirette e liquidate da altri, l'onorario è regolato dalla tabella C, applicando le percentuali della prima o della seconda colonna secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico di vari condomini contenti, ecc., in proporzione delle quote di proprietà o carature a termine delle disposizioni vigenti.

Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse indipendentemente dal loro accoglimento.

Art. 26.

Norme per l'esecuzione dei collaudi.

Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione del collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 27.

Consulenza di altri professionisti.

Quando con il consenso del committente o per specifica competenza (esempio calcolo cemento armati), si ritenga necessario di ricorrere all'opera ed al consiglio di altri professionisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista incaricato (articoli 11 e 18).

GRUPPO B. — *Pareri e perizie estimative di beni mobili ed immobili e di danni*

Art. 28.

Perizie estimative e loro definizioni.

Le stime di beni mobili ed immobili (escluse cave, miniere e navi), si distinguono in:

Tabella D:

Onorari:

a) *Parere estimativo*: che è la stima sintetica delle cose in oggetto ed è dato in forma verbale o scritta, senza formalità di presentazione.

b) *Perizia estimativa normale*: che è la stima sommaria delle cose in oggetto basata sulla valutazione degli elementi fondamentali sintetici e fatta con breve relazione corredata di computi e tipi di massima, se occorrono.

c) *Perizia estimativa particolareggiata*: che è la stima basata sulla valutazione analitica delle singole parti della cosa in oggetto ed è redatta in forma di relazione corredata da computi e distinte descrizioni delle stesse singole parti.

Gli onorari sono stabiliti a percentuale della tabella D oltre le integrazioni di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 29.

Onorari per stime di importi non compresi in tabella.

Per importi inferiori alle lire 500.000 gli onorari sono valutati a discrezione, ma non saranno mai superiori a quelli delle corrispondenti prestazioni per importi di lire 500.000.

Per importi superiori a lire 30.000.000 gli onorari sono stabiliti mediante accordi fra le parti.

Art. 30.

Danni causati da sinistri.

Gli onorari di cui agli articoli precedenti possono essere raddoppiati quando trattasi della stima in contraddittorio o arbitrale di danni causati da un sinistro di qualunque natura, salvo le maggiori aggiunte cui il professionista avesse diritto per particolari condizioni di ambiente, di disagio, di pericolosità, ecc.

Art. 31.

Perizie divisionali.

Per le perizie divisionali e per quelle che richiedono diverse valutazioni per lo stesso oggetto, l'onorario dovuto è la somma degli onorari dovuti per le singole prestazioni.

Art. 32.

Inventari o consegne.

L'onorario per la compilazione di inventari o consegne senza determinazione del valore per beni stabili urbani e per impianti industriali redatti sulla scorta di precedenti consegne si commisura in ragione del 3 per cento del canone d'affitto e di noleggio lordi annui, reale o presunto.

Per altri oggetti, merci, materiali, ecc., si valuta a discrezione.

Quando l'impostazione avvenga *ex novo*, l'onorario è aumentato del 30 per cento.

Art. 33.

Prospetti e bilanci — Migliorie straordinarie.

L'onorario per i prospetti riassuntivi degli elementi da portarsi a confronto nei bilanci di consegna o riconsegna (sommari del consegnato o riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e credito) sia per i beni stabili urbani che per gli impianti industriali è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie particolareggiate (art. 28, lettera c) oltre il 2 per cento sul canone lordo di affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali (come ad esempio per stabili centrali di grandi città, nel quale caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente).

I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in aggiunta ai precedenti criteri dell'art. 28 delle perizie estimative.

Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio l'onorario per le valutazioni dei debiti e crediti è suscettibile di aumento fino al 50 per cento.

CAPO III

ONORARI A QUANTITÀ

Art. 34.

Definizione ed esempi.

L'onorario deve essere valutato in ragione dell'unità di misura in tutte quelle prestazioni di carattere normale nelle quali la quantità entra come elemento principale di valutazione.

Sono in particolare da considerarsi tali:

- a) disegni dal vero;
- b) lavori topografici preparatori e preliminari di altri lavori;
- c) visite e prove idrauliche o a caldo di generatori di vapore e di recipienti soggetti a pressione;
- d) analisi chimiche, prove tecnologiche e merceologiche di competenza dei periti industriali chimici, tessili e tintori.

Art. 35.

Rilievi di edifici (Tabella F).

L'onorario per un disegno dal vero del prospetto, della pianta e delle sezioni di un edificio è determinato in ragione dell'area della parte rilevata come dalla tabella F.

Il rilievo ed il disegno di particolari ornamentali è a carico del committente, oltre ai rimborsi di cui all'art. 6.

Art. 36.

Rilievi topografici (Tabella G).

L'onorario per il rilievo di aree fabbricabili è determinato dalla tabella G, salvi i rimborsi o compensi di cui agli articoli 5, 6 e 38.

Art. 37.

Tabella H.

L'onorario per un lavoro topografico planimetrico o altimetrico di un complesso di terreni, è determinato in ragione dell'area, o dell'estensione come dalla tabella H.

La spesa per lo sgombero della visuale e per il materiale occorso per i tracciamenti è a carico del committente, oltre ai rimborsi di cui agli articoli 5, 6 e 38.

I rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti, si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata ed applicando un aumento del 20 per cento sulla tabella.

Per profili longitudinali compenso addizionale da lire 800 a lire 1600 l'ettometro a seconda della natura e situazione del terreno.

CAPO IV

ONORARI A VACAZIONE

Art. 38.

Definizione ed esempi.

Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacanza nelle prestazioni di carattere normale per le quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione, come:

a) rilievi di qualunque natura, esclusi quelli contemplati in altra parte della presente tariffa, comprese le formazioni dei tipi ed il computo delle aree da fabbrica negli abitati, le competenze per le trattative con le autorità o con terzi, le pratiche per espropri, locazione e simili;

b) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per gli accessi ai lavori o ai convegni, o per i sopralluoghi in genere;

c) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere o indipendenti dalla sua volontà;

d) accertamenti dei danni in caso di sinistri marittimi;

e) visite agli scafi delle navi e galleggianti dei loro apparati motori e delle loro parti complementari;

f) assistenza a prove tecnologiche di laboratorio o di officina, a prove idrauliche, a saggi ed analisi chimiche, tessili, tintorie, ecc.;

g) assistenza a prove di funzionamento per collaudo di macchine motrici od operatrici.

Art. 39.

Onorari.

Gli onorari sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire 800 per ogni ora o frazione di ora, oltre a lire 500 all'ora per ogni aiuto di concetto

Quando questo onorario è integrativo di quelli a percentuale od a quantità, il compenso è ridotto a metà.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, di notte, all'estero, detti compensi possono essere aumentati fino ad un massimo del 60 per cento.

Le prestazioni a vacanza si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacanza. Non si possono chiedere di regola meno di due e più di dieci vacanze al giorno, salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne.

CAPO V

ONORARI A DISCREZIONE

Art. 40.

Definizioni.

L'onorario è valutato a discrezione del perito industriale, in via generale, per tutte quelle prestazioni che per la loro natura, la entità delle trattazioni e la particolare specializzazione del professionista non possono essere compensate con i criteri della percentuale, della quantità e del tempo.

Art. 41.

Esempi.

In particolare sono da valutarsi a discrezione:

a) consulenze e pareri tecnici orali o per corrispondenza;

b) lavori di opere d'importo inferiore a lire 500.000;

c) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, costruzione e di impianti;

d) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione;

e) organizzazione scientifica del lavoro;

f) perizie estimative di beni in forma di parere verbale e di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti;

g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni;

h) opere di consolidamento;

i) studio della causa originaria di un sinistro o di un danno generale;

l) rilievi e conferenze per lavori preliminari non seguiti da ordinazioni;

m) prove, analisi e saggi di carattere tecnologico e merceologico che presentano particolare difficoltà di elaborazione o di uso non comune;

n) ripartizione delle spese di costruzione, riforma, manutenzione, ecc., fra condomini, comproprietari, utenti, ecc.;

o) le pratiche presso gli enti pubblici (provincia, comune, catasto, imposte, registro, ecc.), compresi i frazionamenti catastali di soli beni ed immobili urbani entro i limiti in cui queste prestazioni rientrano nella competenza del perito industriale.

Nella determinazione dell'onorario deve avere particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

In ogni caso l'onorario non potrà mai essere inferiore a quello che risulterebbe da un possibile computo a vacanza.

CAPO VI

PERITI CHIMICI

Art. 42.

Analisi chimiche.

Non essendo possibile determinare un elenco completo di tutte le analisi che potrebbero essere richieste ai periti chimici, si stabilisce che, salvo il caso di analisi di particolare importanza per le quali gli onorari vengono di volta in volta concordati fra le parti, per ogni analisi semplice (ricerca qualitativa e determinazione quantitativa di un elemento), al perito industriale chimico deve essere corrisposto un minimo di lire 1500.

CAPO VII

PERITI MINERARI

Art. 43.

Stime di cave e miniere.

L'onorario per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata dalle descrizioni dei luoghi, del bacino geologico e delle costruzioni dei cantieri e degli impianti industriali annessi, viene liquidato in base alle seguenti percentuali con un minimo di lire 5000:

Fino a L.	1.000.000	.	.	.	L.	1,00 %
»	»	2.500.000	.	.	»	0,90 %
»	»	5.000.000	.	.	»	0,80 %
»	»	10.000.000	.	.	»	0,70 %
»	»	25.000.000	.	.	»	0,60 %
»	»	50.000.000	.	.	»	0,40 %
»	»	100.000.000	.	.	»	0,10 %

L'onorario viene determinato applicando dette percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali, quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo sintetico.

Quando invece si richiede una stima meno sommaria e cioè una stima particolareggiata, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali suesposte al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima della costruzione dei cantieri o degli impianti viene liquidato, a parte od in aggiunta, con le norme di cui all'art. 28.

Art. 44.

Prospezione geologica e mineraria.

Visite a permessi minerari (Tabella I).

L'onorario per la prospezione geologica e mineraria di una regione con determinazione geognostica tracciata su topografia al 50.000 e relativa relazione, quello per la visita a permessi minerari in lavorazione a miniera tanto in esercizio che inattive con relazione sulla geognosia del suolo, del territorio, sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili, è determinato in ragione della superficie e del volume, come da tabella I.

CAPO VIII

PERITI NAUTICI

Art. 45.

Stima di navi (Tabella L).

L'onorario per la stima di una nave è determinato in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo del bastimento, come da tabella L.

ONORARI A PERCENTUALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE
(Articolo 18 e seguenti)

TABELLA B.

[illegible]

TABELLA C.

COLLAUDI OPERE DI TERZI
(Articolo 25)

IMPORTO O VALORE DELL'OPERA		PER OGNI LIRE 100 D'IMPORTO	
		Collaudo ed esami atti contabili	Collaudo, ecc., con reparto spese fra condomini, contenti, ecc.
		Lire	Lire
Lire	500.000	1,40	2,00
»	1.000.000	0,90	1,40
»	2.000.000	0,60	1,00
»	5.000.000	0,40	0,70
»	10.000.000	0,25	0,40
»	15.000.000	0,17	0,30
»	20.000.000	0,14	0,25
»	30.000.000	0,11	0,19

TABELLA D.

PARERE E PERIZIE ESTIMATIVE
(Articolo 23)

VALORE STIMATO	Costruzioni rurali, civili, industriali			Impianti industriali completi		Im- pianti gene- rali	Servizi interni	Impianti elettrici		Macchine, apparecchi e loro parti		Materie e prodotti tessili, macchine e impianti tessili		Pellet- terie, cuoi
	Parere estima- tivo	Perizia estima- tiva normale	Perizia estima- tiva partico- lareggiata	Parere estima- tivo	Perizia normale	Parere estima- tivo	Perizia normale	Parere estima- tivo	Perizia normale	Parere estima- tivo	Perizia normale	Parere estima- tivo	Perizia normale	Greggi e con- ciati calza- ture
500.000 . . .	0,60	1,20	2,20	1,85	2,70	2,25	5,00	1,50	3,15	1,70	2,40	1,20	1,80	1,80
1.000.000 . . .	0,50	1,00	1,80	1,50	2,10	1,80	4,00	1,25	2,70	1,50	2,10	0,80	1,50	1,50
2.000.000 . . .	0,40	0,80	1,50	1,15	2,00	1,50	3,50	1,10	2,25	1,25	1,70	0,70	1,20	1,20
5.000.000 . . .	0,30	0,60	1,10	0,75	1,55	1,20	2,50	0,95	1,50	1,00	1,40	0,50	0,90	0,90
10.000.000 . . .	0,25	0,50	0,90	0,50	1,10	0,75	1,70	0,60	1,15	0,70	0,95	0,35	0,70	0,70
15.000.000 . . .	0,20	0,45	0,80	0,40	0,85	0,60	1,30	0,50	0,90	0,50	0,70	0,25	0,55	0,55
20.000.000 . . .	0,17	0,40	0,70	0,35	0,70	0,50	1,10	0,40	0,75	0,40	0,55	0,20	0,45	0,45
30.000.000 . . .	0,15	0,35	0,58	0,23	0,55	0,38	0,85	0,28	0,58	0,28	0,40	0,15	0,34	0,34

Qualora le perizie per impianti industriali e macchine richiedano accertamenti dello stato d'uso, del rendimento e verifiche delle singole parti, gli onorari stabiliti dalla tabella D sono aumentati fino ad un massimo del 50 per cento.

TABELLA E.

ONORARI PER LA MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI

(Articolo 18)

IMPORTO DELL'OPERA	Onorario per ogni 100 lire d'importo per lavori edilizi e stradali
Fino ad 1 milione	1,20
Sul di più fino a 3 milioni	1,00
" " " 5 "	0,80
" " " 20 "	0,60
" " " 50 "	0,50
" " " 100 "	0,35
" " oltre i 100 "	0,30

Gli onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione sono maggiorati come appresso:

per riparazioni e trasformazione del 20 %;
per aggiunte ed ampliamento del 10 %;
per ordinaria manutenzione del 60 %.

TABELLA F.

ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVO DI STABILI ED OPERE EDILIZIE

(Articolo 35)

DISEGNO BASE SU MISURAZIONE TOTALITARIA	PIANTA O SEZIONE				PROSPETTO		
	Per ogni metro quadrato rilevato				Per ogni metro quadrato rilevato		
	Rapporto del disegno				Rapporto del disegno		
	1/50	1/100	1/200	1/500	1/50	1/100	1/200
Per edifici semplici e con ambienti in prevalenza regolari:	Lire						
Superficie totale oltre metri quadrati 1000	27	21	15	9	54	42	30
Superficie totale da metri quadrati 999 a 600	30	24	18	12	60	48	36
Superficie totale da metri quadrati 599 a 300	33	27	21	—	66	54	39
Superficie totale da metri quadrati 299 e inferiore	45	39	36	—	78	66	51
Per edifici complicati con ambienti di forma irregolare, richiedenti misure indirette, diagonali, ecc. prospetti di importanza e complicazione architettonica:							
Superficie totale oltre metri quadrati 1000	45	39	36	12	78	66	54
Superficie totale da metri quadrati 999 a 600	51	45	42	15	90	75	60
Superficie totale da metri quadrati 599 a 300	57	51	48	—	102	84	66
Superficie totale da metri quadrati 299 e inferiore	66	60	57	—	114	93	72

Per altri disegni sulla base del primo e senza misurazione totalitaria: riduzione del 25 per cento sugli importi risultanti come sopra.

TABELLA G.

ONORARI PER RILIEVI E DISEGNI DI AREE FABBRICABILI

(Articolo 36)

OPERAZIONI	SCALA DELLA PIANTA			
	1:50	1:100	1:200	1:500
Pianta delle aree fabbricabili:				
fino a metri quadrati 1000 al metro quadrato	6,50	6,20	5,80	5,40
fino a metri quadrati 5000 al metro quadrato	6,00	5,80	5,30	5,00
fino a metri quadrati 10000 ed oltre al metro quadrato	5,00	4,20	3,80	3,00

Per superfici intermedie, interpolazione lineare.

TABELLA H.

ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVI DI TERRENI
(Articolo 37)

NATURA E SITUAZIONE DEL TERRENO	RAPPORTO DEL DISEGNO 1 : 1000 Compenso per ettaro				
	Addizionali per:				
	Solo rilievo e disegno planimetrico con linee poligonali	Rilievo e disegno altimetro con tracciamento curvo di livello orizzontale nella planimetria			Calcolo grafico delle superfici
		Equidistanza curve			
	m. 2	m. 5	m. 10		
Lire					
Terreno di normale percorribilità:					
pianura.	2.000	1.200	960	800	320
collina	2.400	1.760	1.440	1.120	400
montagna.	3.200	2.000	1.760	1.440	480
Terreno accidentato o di difficoltosa percorribilità:					
pianura	2.800	1.600	1.360	1.200	400
collina	3.200	2.160	1.920	1.520	480
montagna	4.000	2.720	2.240	1.840	560
Terreno molto accidentato o di difficile percorribilità:					
pianura	3.600	2.080	1.760	1.420	400
collina	4.000	2.640	2.240	1.840	480
montagna	4.800	3.200	2.560	2.080	560
Piccoli centri urbani (inferiori ai 10.000 abitanti)	6.400	—	—	—	—
Centri urbani (aree non fabbricabili)	9.600	—	—	—	—

Disegni in scala più grande aumento dal 10 al 20 per cento.

Rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti, si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata ed applicando un aumento del 25 per cento sulla tabella.

Per profili longitudinali compenso addizionale da L. 800 a 1600 l'ettometro a seconda della natura e situazione del terreno.

TABELLA I.

PROSPEZIONE GEOLOGICA E MINERARIA DI UNA REGIONE		VISITE A PERMESSI MINERARI	
Lire per ettaro di superficie espletata		Lire per metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti	
Fino a ettari 50	L. 12.000	Fino a metri cubi 1.000	L. 25.000
Per ettaro in più da 51 a 100 ettari	» 200	Per ogni metro cubo oltre i 1.000 fino a 10.000	» 10
Per ettaro in più oltre i 100 ettari. .	» 120	Per ogni metro cubo oltre i 10.000 fino a 25.000	» 7
		Per ogni metro cubo oltre i 25.000 fino a 50.000	» 5
		Per ogni metro cubo oltre i 50.000	» 2

TABELLA L.

	PER TONNELLATE DI STAZZA LORDA						
	Piroscafi		Velieri			Motovelieri	
	Carico	Cisterna	Passeggeri	Carico	Cisterna	Carico	Cisterna
Con visita dettagliata per compra-vendita:							
Fino a 250 tonnellate di stazza lorda	16,00	18,40	19,20	9,60	11,20	12,00	13,60
da 250 a 500 tonnellate	14,40	15,60	17,20	8,00	9,20	10,00	11,60
» 500 a 1.000 tonnellate	12,80	14,80	15,60	6,40	7,20	8,00	9,20
» 1.000 a 1.500 tonnellate	11,20	13,20	13,60	4,80	5,60	6,00	6,80
» 1.500 a 2.000 tonnellate	9,60	11,20	11,60	3,20	3,60	4,00	4,80
» 2.000 a 3.000 tonnellate	8,00	9,20	9,60	1,60	1,60	2,00	2,40
» 3.000 a 4.000 tonnellate	6,00	7,20	7,20	0,80	0,80	1,20	1,20
» 4.000 a 5.000 tonnellate	4,00	4,00	4,80	—	—	—	—
» 5.000 a 8.000 tonnellate	2,00	2,40	2,40	—	—	—	—
» 8.000 tonnellate in più	0,80	0,80	0,80	—	—	—	—

Con visita sommaria per ordine di autorità giudiziaria per compilazione di bilancio: 50 per cento della quota sopraindicata.

Con visita sommaria per stabilire il valore contribuente in avaria comune: 40 per cento delle quote sopraindicate.

Senza visita per determinare il valore da assicurarsi: 20 per cento delle quote sopraindicate.

Per piroscafi di oltre 16 anni, velieri e motovelieri di oltre 20 anni, bastimenti con certificati di classe di prossima scadenza: l'onorario aumenta del 10 per cento.

L'onorario minimo di una stima è di L. 10.000 per i piroscafi, L. 5000 per i velieri e L. 6000 per i motovelieri.

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1957.

Scioglimento del Consiglio comunale di Sora (Frosinone).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Sora (Frosinone), costituito per legge di trenta membri, è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da undici consiglieri delle correnti politiche di sinistra e da due gruppi, di sei e tredici consiglieri, presentatisi in liste separate ma entrambi della medesima corrente di centro.

Senonchè, i rancori personali e le beghe locali che fin dal tempo della campagna elettorale avevano profondamente diviso i candidati di queste due liste, anzichè placarsi, ad elezioni avvenute, nel segno del comune interesse alla formazione di una maggioranza omogenea, capace di bene amministrare durevolmente il civico Ente, si sono vieppiù acuiti ed esasperati in prosieguo, tanto da indurre cinque dei sei consiglieri del gruppo minore ad allearsi con il blocco di sinistra, per costituire un'artificiosa maggioranza di stretta misura che ha capovolto il responso delle urne, portando alla nomina di un sindaco e di una Giunta municipale decisamente invisi alla maggior parte della popolazione, la quale ne osteggia di continuo ed in modo sempre più acceso l'azione.

Si è così determinato nell'ambiente locale uno stato di acuta tensione e di pericoloso fermento che già più volte, in concomitanza con le agitate sedute fin qui tenute dall'Organo consiliare, ha dato luogo a gravi episodi di turbative dell'ordine pubblico che hanno seriamente impegnato le forze di polizia.

La situazione, per giunta, già così delicata e preoccupante, è venuta ulteriormente ad aggravarsi allorchè, nel gennaio scorso, uno degli elementi della eterogenea maggioranza di coalizione, dopo avere sconfessato apertamente l'azione della propria corrente politica, se ne è distaccato affiancandosi alla opposizione consiliare (già forte di quattordici consiglieri), per cui in seno al Consiglio comunale si è creata una perfetta

equivalenza di forze contrarie, il cui aperto — ed ora, anzi, ancor più acute ed insanabile — dissidio, ha determinato la completa paralisi funzionale dell'Organo consiliare.

Una chiara dimostrazione di ciò si è avuta nell'ultima seduta del 26 gennaio scorso in cui, per la prevista parità di voti contrari e favorevoli, nessuna valida deliberazione ha potuto aver luogo sui numerosissimi argomenti all'ordine del giorno. Ed anche in occasione di tale seduta, come, del resto, di tutte le altre che l'hanno preceduta, si sono verificate, all'uscita dei consiglieri dalla sede comunale, clamorose manifestazioni di piazza che la forza pubblica con difficoltà è riuscita a contenere, evitando scontri diretti tra le masse dei fautori dell'una parte e dell'altra.

In tale stato di cose, nel quale l'esasperata tensione con cui larga parte della cittadinanza segue il conflitto tra le avverse fazioni, unitamente al malcontento che va diffondendosi per il disfunzionamento amministrativo del Comune, potrebbero da un momento all'altro facilmente sfociare in più gravi e deprecabili disordini, che certo avrebbero incentivo nel caso di un'ulteriore convocazione dell'Organo consiliare, il prefetto di Frosinone ha rappresentato la necessità e l'urgenza di far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale di Sora, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Ritenuto che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per l'adozione del provvedimento proposto, è stato predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma, col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Sora e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente nella persona del vice prefetto ispettore dott. Giuseppe Giordano.

Roma, addì 8 marzo 1957

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che i gravi ed insanabili contrasti insorti nel seno del Consiglio comunale di Sora (Frosinone), oltre ad essere causa della paralisi funzionale dell'Organo stesso, hanno determinato localmente uno stato permanente di acuto fermento che costituisce una continua e sempre più grave minaccia per l'ordine pubblico, già più volte seriamente compromesso;

Ritenuto, pertanto, che, al fine di rimuovere le cause di una così pericolosa ed insostenibile situazione, si rende necessario far luogo allo scioglimento di quella rappresentanza elettiva;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sora (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Giordano, vice prefetto ispettore, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1957

GRONCHI

TAMBRONI

(2732)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1957.

Modalità dell'incorporazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro, nella Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, nonché la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto, in data 14 dicembre 1956, del Presidente della Repubblica, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro nella Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro, nella Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, disposta con

decreto in data 14 dicembre 1956 del Presidente della Repubblica, avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Calabria di tutte le attività, passività, diritti, azioni e ragioni di spettanza del Monte di credito su pegno di Catanzaro, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto;

b) incameramento da parte della Cassa di risparmio di Calabria del patrimonio netto del Monte di credito su pegno di Catanzaro;

c) impegno da parte della Cassa di risparmio di Calabria di continuare in Catanzaro il servizio delle operazioni di prestiti su pegno;

d) impegno da parte della Cassa di risparmio di Calabria di erogare annualmente L. 1.250 (milleduecentocinquanta) nella ricorrenza della festività di Santa Maria nella chiesa parrocchiale del villaggio omonimo in contrada Fiumarella, mediante sorteggio di due maritaggi annui a favore di fanciulle orfane, povere ed oneste del predetto Villaggio. Ciò in esecuzione del legato di L. 25.000 (venticinquemila) già incassato, disposto dal defunto signor Vincenzo Nisticò con suo testamento pubblico del 22 giugno 1919 per notar Menichini. Detti maritaggi dovranno essere accresciuti di quegli altri eventualmente rimasti disponibili per morte in istato nubile di fanciulle, già in anni precedenti favorite dalla sorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

(1885)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Cremona n. 5959 in data 25 febbraio 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Vernaschi Vincenzo, rappresentante dell'Unione sindacale provinciale (C.I.S.L.) di Cremona, richiesta dall'Unione sindacale provinciale (C.I.S.L.) di Cremona con il sig. Maroli Fiorenzo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Maroli Fiorenzo è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona, in sostituzione del dott. Vernaschi Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2039)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Benevento;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Benevento n. 10013 in data 7 marzo 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Romanelli Antonio rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Unione sindacale del Sannio (C.I.S.L.), con la signorina Lepore Giovanna;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La signorina Lepore Giovanna è chiamata a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento, in sostituzione del sig. Romanelli Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2087)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1957.

Corso legale delle nuove monete metalliche da L. 20.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 dicembre 1955, n. 1314, che autorizza la Zecca a fabbricare e ad emettere monete metalliche da L. 20 in aggiunta a quelle di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1405;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, che detta norme sulla circolazione monetaria dello Stato, demandando al Ministro per il tesoro di stabilire la data di immissione in circolazione delle monete di nuovo conio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno successivo, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 301, con il quale si stabiliscono le caratteristiche delle monete metalliche da L. 20 e se ne determina il contingente;

Decreta:

Le monete metalliche da L. 20 delle quali è stata autorizzata la fabbricazione e l'emissione con legge 14 dicembre 1955, n. 1314, avranno corso legale a decorrere dal 15 aprile 1957.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1957

Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 376

(2065)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 636 del 29 marzo 1957

Prezzi dei carboni

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 636 del 29 marzo 1957, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 632 del 27 febbraio 1957, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'alto Tirreno. Per i porti del basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 460 a tonnellata per i porti rimanenti compresi quelli della Sicilia e della Sardegna. Per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 1000 per il carbone proveniente dall'America e di L. 600 per le altre provenienze, esclusa la Polonia per la quale la maggiorazione è di L. 400 alla tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funiwe il prezzo cif è ridotto di L. 100 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 300 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera, i cui estremi saranno richiamati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. Antracite:

pezzatura da 60 a 80 mm.		L.	—
pezzatura da 40 a 60 mm.		»	21.450
pezzatura da 20 a 40 mm.		»	21.300

2. Carboni bituminosi:

A) basse materie volatili (da vapore e da coke):

pezzatura grigliato in miniera	»	16.000
minuti da coke	»	15.850

B) medie materie volatili (da vapore e da coke):

pezzatura grigliato in miniera	»	15.850
tout venant e minuto (slack 0x2 e run of mine)	»	15.700

C) alte materie volatili:

carbone da gas	»	15.050
carbone da gassogeno (gas producer) grigliato in miniera:		
imbarcato ad Hampton Roads	»	15.950
imbarcato a Filadelfia o Baltimora	»	15.300
tout venant e minuto (slack 0x2 e run of mine)	»	15.000

3. Coke di petrolio » 20.300

CARBONI INGLESI

Antracite:

noci (pezzatura da 30 a 80 mm.)		L.	23.900
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)		»	15.050
mattonelle		»	16.500

(2121)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 340, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Malfa (Messina) di un mutuo di L. 2.570.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2101)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 7 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 329, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nuoro di un mutuo di lire 31.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2111)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zignago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 169, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zignago (La Spezia) di un mutuo di L. 1.480.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2115)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 175, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palizzi (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 5.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2095)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 136, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Noicattaro (Bari) di un mutuo di L. 10.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2096)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 131, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monterado (Ancona), di un mutuo di L. 3.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2098)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 135, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Modugno (Bari) di un mutuo di L. 13.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2099)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 332, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pietraperzia (Enna) di un mutuo di L. 2.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2094)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 179, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 12.920.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2097)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 157, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mesola (Ferrara) di un mutuo di L. 19.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2100)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 158, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Longiano (Forlì) di un mutuo di L. 2.770.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2103)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 338, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lipari (Messina) di un mutuo di L. 8.930.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2104)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 337, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Leni (Messina) di un mutuo di L. 1.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2105)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 146, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Latiano (Brindisi) di un mutuo di L. 9.940.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2106)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento della Società cooperativa edilizia
« Bianca Maria », con sede in Bologna**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 marzo 1957, la Società cooperativa edilizia « Bianca Maria », con sede in Bologna, costituita con atto del notaio dott. Mario Serra, il 5 gennaio 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1981)

Revoca degli amministratori della Società cooperativa di trasporto « Linea automobilistica del Sannio », con sede in San Giovanni di Ceppaloni, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 marzo 1957, è stato disposto la revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di trasporto « Linea automobilistica del Sannio », con sede in San Giovanni di Ceppaloni, costituita con atto in data 10 luglio 1949, per notaio dott. Domenicantonio Orlando, notaio in Benevento, ed è stato nominato commissario governativo l'avv. Giovanni Principe.

(1977)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDARIA

Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle Ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale				
						N.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Puglia e Lucania									
1	AGOSTINELLI Federico fu Luigi	Rotello	119.20.37	3441	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	14.751.193	14.750.000	27- 2-53
										26- 7-53 su L. 198.099
2	BALSAMO Giovanni fu Luigi	Cellino S. Marco	79.71.60	4118	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53	32.062.642	32.060.000	5-10-53 su L. 31.223.706
										1- 1-54 su L. 638.195
3	CALDERONI MARTINI Eleonora fu Michelangelo, maritata FRAGGIACOMO	Massafra	44.91.93	4121	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53	4.940.933	4.940.000	16- 8-53
4	CAMICIA Anselmo fu Francesco	Brindisi	233.03.00	3449	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	41.394.827	41.390.000	9- 4-53
5	CAMPA-ALARI Pasqualina fu Vincenzo	Brindisi	4.82.36	3696	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53	1.968.004	1.965.000	5-10-53
6	DE GENNARO Adelchi fu Giuseppe	Larino	10.80.75	4250	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53	1.426.587	1.425.000	16- 8-53
7	DELL'OSSO Giovan-Battista fu Luigi	Ginosa	45.50.83	2605	29-11-52	7 s. o. 1	10- 1-53	2.870.534	2.870.000	16- 8-53
8	DE MAIO Raffaele fu Francesco	Apricena	188.53.95	2653	29-11-52	7 s. o. 2	10- 1-53	6.632.705	6.630.000	2- 5-53
9	DE PASCALIS Giovanni fu Luigi	Lecce	24.19.81	3389	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	1.367.798	1.365.000	27- 5-53
10	DE PASCALIS Giovanni fu Luigi	Vernole	82.82.35	3390	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	4.837.955	4.835.000	1-10-53
11	DE PASCALIS Giovanni fu Luigi	Melendugno	142.36.99	3391	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	12.150.924	12.150.000	1- 4-53
12	DE PASCALIS Vito fu Carlo	Melendugno	14.09.37	3029	29-11-52	9 s. o.	13- 1-53	1.537.105	1.535.000	30- 4-53
13	GLINNI Domenico di Pietro Paolo	Acerenza	29.79.40	2086	19-11-52	294 s. o. 3	19-12-52	1.882.685	1.880.000	16- 3-53

Roma, addì 14 marzo 1957

Visto, p. il Ministro: BOTTALICO

(1755)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Genova

Con decreto Ministeriale 20 marzo 1957, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Genova viene prorogata fino al 30 aprile 1958, ed il sig. Enrico Santamaria è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1956, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di legge.

(2037)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno

Con decreto Ministeriale 20 marzo 1957, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno viene prorogata fino al 30 aprile 1958, ed il rag. Paolo Guerrini è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1956, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di legge.

(2038)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Livorno

Con decreto Ministeriale 20 marzo 1957, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Livorno viene prorogata fino al 20 maggio 1957, ed il dott. Raoul Testa è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1956, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di legge.

(2039)

Presentazione del bilancio finale dell'Associazione Nazionale Coltivatori Pianta Erbacee Oleaginose (A.N.C.P.E.O.)

Il dott. Amedeo Apicella nominato con decreto Ministeriale 29 agosto 1952 commissario liquidatore dell'Associazione Nazionale Coltivatori Pianta Erbacee Oleaginose (A.N.C.P.E.O.), posta in liquidazione con legge 1° maggio 1952, n. 579, ha depositato a norma dell'art. 6 della legge stessa presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione della predetta Associazione con il piano di liquidazione e la relazione del Collegio dei revisori.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'on. Ministro per l'agricoltura e le foreste le loro eventuali richieste od opposizioni entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2198)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il fiume Crati in comune di Cosenza.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze 5 aprile 1956, n. 2880, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il fiume Crati in comune di Cosenza della superficie di mq. 17635 ed indicata nella planimetria vistata dall'ing. capo dell'Ufficio tecnico erariale di Cosenza il 9 agosto 1955 in scala 1:2000 e dall'ing. capo del Genio civile di Cosenza in data 21 marzo 1955, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1737)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita sulla destra del torrente Corvino o Buonvicino in comune di Diamante (Cosenza).

Con decreto 25 settembre 1956, n. 151, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita lungo la sponda destra del torrente Corvino o Buonvicino in comune di Diamante (Cosenza) non censita nel catasto (ricadente però nel foglio n. 11, catasto del comune di Diamante) della superficie di mq. 560,35 ed indicata nella planimetria dell'Ufficio tecnico erariale di Cosenza in data 9 gennaio 1956, in scala 1:500, planimetria che fa parte integrante dello stesso decreto.

(1741)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno lungo il fiume Brenta in comune di Tezze sul Brenta (Venezia).

Con decreto del 25 settembre 1956, n. 327, emesso dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il fiume Brenta, in comune di Tezze sul Brenta (Venezia) segnata nel catasto dello stesso Comune, sezione A, foglio n. 6, mappale n. 73, della superficie di ettari 1.11.50 ed indicata nella planimetria in data 6 giugno 1955, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Venezia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1868)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di quattro zone di terreno demaniale del torrente Valgrande in comune di Vezza d'Oglio (Brescia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, 25 settembre 1956, n. 482, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di quattro zone di terreno demaniale del torrente Valgrande in comune di Vezza d'Oglio (Brescia) segnate nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 67/a, mappali nn. 7158; 7159; 7160 e 7161, della superficie complessiva di mq. 355 ed indicate nella planimetria in data 5 novembre 1955, in scala 1:1000 dell'Ufficio tecnico erariale di Brescia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1869)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Mattanti Armando fu Guido, già esercente in Arezzo, viale Santa Margherita n. 7. Tali marchi erano contrassegnati col n. 21-AR.

(2040)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 1° aprile 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	624,90	624,86	624,91	624,89	624,85	624,85	624,87	624,925	624,91	624,85
\$ Can.	653,15	653 —	653,25	653,125	652,80	652,57	653,125	652 —	653,25	653,25
Fr Sv. lib. . .	145,78	145,80	145,78	145,79	145,70	145,78	145,79	145,78	145,79	145,79
Kr D.	90,60	90,56	90,56	90,59	90,50	90,60	90,62	90,72	90,57	90,59
Kr N.	88,09	88,08	88,11	88,09	88,10	88,10	88,095	88 —	88,09	88,09
Kr Sv.	121,64	121,59	121,58	121,61	121,60	121,64	121,60	121,40	121,64	121,65
Fol.	165,28	165,32	165,35	165,33	165,30	165,22	165,31	165 —	165,31	165,30
Fr B.	12,507	12,5125	12,51625	12,51375	12,5175	12,51	12,50375	12,52	12,51	12,51
Fr Fr.	178,49	178,48	178,48	178,47	178,45	178,46	178,49	178,48	178,47	178,48
Fr Sv acc. . .	143,475	143,47	143,46	143,50	143,50	143,47	143,51	143,40	143,48	143,48
Lst	1760 —	1759 —	1759 —	1759,375	1759 —	1759,95	1759 —	1760,50	1759,625	1759,50
Dm occ	149,83	149,82	149,825	149,83	149,81	149,83	149,8275	149,84	149,83	149,85
Scell. Aust.	24,177	24,175	24,175	24,17	24,165	24,18	24,17	24,17	24,17	24,175

Media dei titoli del 1° aprile 1957

Rendita 3,50 % 1906	64,675	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) . .	96,80
Id 3,50 % 1902	57,90	Id. 5 % (" 1° aprile 1960) . .	95,125
Id 5 % 1935	89,275	Id. 5 % (" 1° gennaio 1961) . .	94,025
Redimibile 3,50 % 1934	78,575	Id. 5 % (" 1° gennaio 1962) . .	93,125
Id 3,50 % (Ricostruzione)	71,65	Id. 5 % (" 1° gennaio 1963) . .	93,025
Id 5 % (Ricostruzione)	87,40	Id. 5 % (" 1° aprile 1964) . .	92,975
Id 5 % (Riforma fondiaria)	82,475	Id. 5 % (" 1° aprile 1965) . .	92,95
Id 5 % 1936	95,625		
Id 5 % (Città di Trieste)	81,425		
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,45		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1957

1 Dollaro USA	624,88	1 Franco belga	12,509
1 Dollaro canadese	653,125	100 Franchi francesi	178,48
1 Franco svizzero lib.	145,79	1 Franco svizzero acc.	143,505
1 Corona danese	90,605	1 Lira sterlina	1759,187
1 Corona norvegese	88,092	1 Marco germanico	149,829
1 Corona svedese	121,605	1 Scellino austriaco	24,17
1 Fiorino olandese	165,32		

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto

Lit. 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana (Rovigo) nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e sostituzione di quest'ultima azienda, con propria dipendenza, nell'esercizio dello sportello bancario della Cassa rurale incorporanda sulla piazza di Villanova Marchesana (Rovigo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana, società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede a Villanova Marchesana (Rovigo), in amministrazione straordinaria, in data 25 novembre 1956, perfezionata nei modi di legge relativa allo scioglimento anticipato dell'ente mediante incorporazione da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo

Viste le deliberazioni degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana, rispettivamente, in data 7 dicembre 1956 e 20 gennaio 1957;

visti

Considerata l'opportunità di autorizzare l'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, ai sensi dell'art. 47, capoverso, del su menzionato regio decreto-legge numero 375;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Dispone:

1. Nulla osta, ai sensi dell'art. 47, capoverso, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana (Rovigo), da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i due enti interessati, come da rogito notar Ferrarini di Rovigo in data 26 febbraio 1957 rep. n. 5537, registrato a Rovigo il 7 marzo 1957, n. 2070 mod. I, vol. 168.

2. La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della predetta Cassa rurale incorporanda sulla piazza di Villanova Marchesana (Rovigo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1957.

Il Governatore: MENIGHIELLA

(1883)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI VICENZA

**Graduatoria generale del concorso a posti
di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1954, di cui al decreto n. 9830 del 30 dicembre 1954;

Visti i propri decreti di nomina della Commissione 16 novembre 1955, n. 23937, del 24 gennaio 1956 e n. 2276 del 5 novembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 9830 del 26 gennaio 1956, di ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria dei concorrenti da essa formata col verbale del 7 febbraio 1957;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni eseguite;

Accertato che sono stati valutati i titoli di preferenza a parità di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Vicenza alla data del 30 novembre 1954:

1. Bruttomesso Carlo	punti	57,359	su 100
2. Campesato Ottorino		57,041	
3. Canevazzi Remo		56,542	
4. Libondi Renato		56,373	
5. Di Giacomo Fernando		56,027	
6. Rodeghiero Andrea		54,989	
7. Pantè Domenico, invalido di guerra		54,947	
8. Nicolussi Giovanni		53,940	
9. Burul Ulmo		53,779	
10. Diena Sergio		53,740	
11. Delogu Antonio		53,064	
12. Ruperti Giovanni		53,005	
13. Rossato Adriano		52,942	
14. Sorio Marino		52,255	
15. Frigo Guerrino		51,723	
16. Garbin Ferruccio		51,546	
17. Rasia Bruno		51,445	
18. Deganello Giovanni		51,248	
19. Bocchi Walter		51,028	
20. Costalunga Antonio		50,890	
21. Bindi Ugo		50,569	
22. Passuello Antonio		50,142	
23. Mantia Giancarlo		50,101	
24. Zoccarato Arrigo		50,028	
25. Bicego Attilio		49,987	
26. Coretti Fulvio		49,935	
27. Malaguti Guglielmo		49,879	
28. Giunta Luciano		49,868	
29. Botto Angelo		49,822	
30. Marchetto Fortunato		49,781	
31. Rizzato Giuseppe		49,775	
32. Fiorentino Mario		49,749	
33. Caretta Giorgio		49,674	
34. Peruzzi Danilo		49,655	
35. Corrà Gaetano, combattente		49,635	
36. Cambini Cesare		49,635	
37. Ferronato Giovanni		49,628	
38. Broglio Adelchi		49,602	
39. Bonifaci Pietro		49,601	
40. Criscuolo Raffaele		49,542	
41. Marchesini Tullio		49,533	
42. Fioretto Luigi		49,515	
43. Bonelli Luigi		49,507	
44. Maggi Costanzo		49,490	
45. Mari Guido		49,460	
46. De Poli Bruno		49,433	
47. Faccio Salvino		49,431	

48. Pedrazzoli Franco	punti	49,334	su 100
49. Ripoli Renzo		49,323	
50. Puviani Giovanni		49,310	
51. Arcadi Giuseppe		49,223	
52. Sommacal Mario		49,208	
53. Ciafoni Umberto		49,182	
54. Manna Gabriele		49,150	
55. Galvan Cristiano		49,109	
56. Schiesari Vincenzo		49,071	
57. Culatti Ferruccio		49,054	
58. Di Rocco Pietro, invalido		49,000	
59. Bisognin Renato		49,000	
60. Toso Mario		49,000	
61. Lodola Guido		48,969	
62. Savona Luigi Saverio		48,960	
63. Mabilia Remo		48,888	
64. Gardellin Vittorio		48,877	
65. D'Amato Luigi		48,848	
66. Sartori Giuseppe		48,840	
67. Pelaia Corrado		48,813	
68. Meggiolan Ugo		48,781	
69. Nizzoli Adriano		48,747	
70. Zavarise Giorgio		48,658	
71. Bazzi Ezio		48,658	
72. Negri Guido		48,638	
73. Milan Adriano		48,580	
74. Sartori Franco		48,566	
75. Dalla Pria Antonio		48,527	
76. Guarnieri Isabella		48,521	
77. Zenari Giuliano		48,493	
78. Morisani Pietro		48,486	
79. Cocchiglia Stefano		48,442	
80. Perrino Lorenzo		48,394	
81. Loreti Loris		48,290	
82. Orga Basilio		48,232	
83. Bortoli Luigi		48,186	
84. Montanari Adelmo		48,168	
85. Di Dino Antonio		48,692	
86. Ponte Antonino		48,085	
87. Topa Domenico		48,032	
88. Formenti Franco		48,002	
89. Tecchio Armando		48,000	
90. Fiumana Adelmo		48,000	
91. Ciocca Francesco		47,906	
92. Martini Arrigo		47,874	
93. Paltrinieri Jorio		47,863	
94. Cervato Ruggero		47,815	
95. Marcolin Dino		47,795	
96. Russi Giuseppe		47,783	
97. Zappone Giovanni		47,756	
98. Liberati Zeno Antonio		47,746	
99. Ventura Francesco Paolo		47,727	
100. Schettin Domenico		47,674	
101. Sartori Antonio		47,660	
102. Dal Cengio Attilio		47,601	
103. Boni Guido		47,585	
104. Bogoni Angelo		47,534	
105. Samory Viscardo		47,534	
106. Moccia Mario		47,500	
107. Randon Antonio		47,476	
108. Ramanzin Armido		47,475	
109. Ricci Mario		47,467	
110. Fontana Giovanni		47,454	
111. Mignoli Renato		47,435	
112. La Bella Guido		47,430	
113. Cassinelli Carlo		47,392	
114. Zancanaro Mario		47,258	
115. Cogo Italo		47,201	
116. Gandolfi Luigi		47,146	
117. Maso Giuseppe		47,063	
118. Rossi Francesco		47,015	
119. Rabasca Giovanni		47,000	
120. Dal Bianco Giovanni		46,972	
121. Fassina Pietro		46,910	
122. Marcassa Sebastiano		46,834	
123. Gottin Marcello		46,788	
124. Salvioli Mariani Massimino		46,610	
125. Schenardi Emanuele		46,450	
126. Gasperoni Giuseppe		46,421	
127. Foracchia Arturo		46,353	
128. Jemmi Giuseppe		46,226	
129. Fontanini Fosco Giorgio		46,171	

130. Grezio Demetrio	punti 46,049 su 100
131. Pantano Fulvio	46,003
132. Checchi Davide	46,000
133. Fincati Enrico	45,960
134. Tarocco Adriano	45,943
135. Mantovani Umberto	45,915
136. Visonà Dino	45,721
137. Andreatta Ettore	45,637
138. Pedrini Paolo	45,522
139. Cocola Giulio	45,422
140. Fabbro Mario	45,378
141. Milani Pietro	45,335
142. Ruocco Ciro	45,319
143. Meneghini Luciano	45,198
144. Galiotto Attilio	45,135
145. Duner Mario	45,010
146. Fraccalanza Alessandro	45,000
147. Monforte Mariano	45,000
148. Gianuzzi Cesare	44,715
149. De Poli Mario	44,566
150. Natali Eolo	44,503
151. Poletto Aldo	44,497
152. Venturelli Aldo	44,465
153. Biondo Antonio	44,392
154. De Franceschi Giovanni	44,366
155. Marciandò Vincenzo	44,295
156. Buracchio Giorgio	44,138
157. Tagliaferri Carmine	44,037
158. Sinigaglia Rino	43,968
159. De Spirito Francesco	43,822
160. Grigolon Giovanni	43,765
161. Barbieri Diego	43,711
162. Sarni Salvatore	43,681
163. Sandrini Carlo	43,523
164. Bernabei Edmondo	43,408
165. Fioretti Giuseppe	43,319
166. Campesato Antonio	43,298
167. D'Alessandro Emilio	43,281
168. Forcellati Angelo	43,237
169. Agostini Gianfranco	43,226
170. Di Lisio Antonio	43,225
171. Bombarda Walter	43,061
172. Leonelli Mariano	43,051
173. Basile Pietro	43,028
174. Di Gaetano Vincenzo	42,822
175. Piccolboni Giuseppe	42,822
176. La Gorga Nicola	42,767
177. Imbriaco Francesco	42,744
178. Campagnoli Ondino	42,674
179. Gasparoni Gian Luigi	42,561
180. Di Pasquale Michele	42,522
181. Chersi Matteo, invalido di guerra	42,492
182. Arrigoni Arrigo	42,118
183. Antonini Vittorio	41,721
184. Ianni Giuseppe	41,518
185. Andreotti Stefano	41,132
186. Gaudio Luigi	40,910
187. Baretta Luigi	40,573
188. Contuzzi Liborio	40,460
189. Asteria Aniello	40,420
190. Campi Vittorio	40,052
191. Barbagli Virgilio	40,032
192. De Nicola Libero Antonio	39,924
193. Benecchi Dante	39,602
194. Bertoncetto Pietro	38,738
195. Romagnoli Roberto	37,500
196. Amorelli Ludovico	35,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunci legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 18 marzo 1957

Il prefetto: PALUTAN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1954;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso in data 7 febbraio 1957;

Visto il proprio decreto pari numero e data che approva la suddetta graduatoria;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che i candidati dott. Domenico Pantè, dottor Pietro Di Rocco e dott. Matteo Chersi, essendo invalidi di guerra, hanno diritto alla preferenza assoluta di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dal regolamento 18 giugno 1952, n. 1776;

Accertato che i comuni di Arzignano e Vicenza hanno coperto la percentuale di riserva a favore degli invalidi di cui alle citate disposizioni, mentre i comuni di Marostica e Noventa Vicentina non sono in regola con le predette percentuali;

Ritenuto, pertanto, che le condotte dei comuni di Marostica e Noventa Vicentina vanno riservate agli invalidi di guerra di cui sopra è cenno;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori delle sedi di condotta a fianco di ciascuno di essi segnate:

- 1) Bruttomesso Carlo: Arzignano 1°;
- 2) Campesato Ottorino: Vicenza 2° interna;
- 3) Canevazzi Remo: Torrebelticino, condotta unica;
- 4) Di Giacomo Fernando: Valstagna, condotta unica;
- 5) Rodeghiero Andrea: Lugo, condotta unica;
- 6) Pantè Domenico: Noventa Vicentina, invalido di guerra;
- 7) Nicolussi Giovanni: Caltrano, condotta unica;
- 8) Burul Ulmo: Longare, condotta unica;
- 9) Diena Sergio: Bressanvido, condotta unica;
- 10) Delogu Antonio: consorzio Grancona-Zovencedo, condotta unica;
- 11) Ruperti Giovanni: Rotzo, condotta unica;
- 12) Rossato Adriano: consorzio Nogarole-Selva di Trissino-Pugnello di Arzignano, condotta unica;
- 13) Sorio Marino: Tonezza, condotta unica;
- 14) Di Rocco Pietro: Marostica 3°, invalido di guerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunci legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 18 marzo 1957

Il prefetto: PALUTAN

(2082)

PREFETTURA DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Vista la graduatoria della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1954;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Ambrosino Francesco	punti 52,505
2. Pecora Giuseppe	51,091
3. Bifora Vincenzo	50,780
4. Pileri Pasquale	48,937
5. Santoro Giovanni	48,603
6. Izzo Renato	48,287
7. Di Lullo Raffaele	48,170
8. De Remigio Fernando	47,507
9. Monta Maria	47,487
10. De Pascale Carlo	47,187
11. Parreca Raffaele	47,50
12. Ricco Maria	46,737

13. De Bonis Giuseppe	punti	46,624
14. Principe Michele	»	46 —
15. Masucci Carmine	»	45,825
16. Maiatico Giustiniano	»	45,590
17. Gnarra Nicola	»	45,585
18. Strianese Vincenzo	»	45,553
19. Bizzarro Pasquale	»	45,525
20. Miranda Luigi	»	45,405
21. Perella Raffaele	»	45,345
22. Negri Vincenzo	»	45,074
23. Gallo Pasquale	»	44,768
24. Cianfrigia Vinicio	»	44,637
25. Maggio Vito	»	43,775
26. Vitiello Americo	»	43,654
27. De Grinito Antonio	»	43,170
28. Melone Fernando	»	42,907
29. Gabriele Guido	»	42,537
30. Nardolini Giovanni	»	42,520
31. Mataloni Catervo	»	42,249
32. Capasso Rocco	»	42,095
33. Rivellini Pietro	»	42,016
34. Trotta Michele	»	41,887
35. D'Antonio Renato	»	41,880
36. Montemurro Pietro	»	41,812
37. Caprio Romolo	»	41,811
38. Nardini Walter	»	41,250
39. Poeta Mario	»	41,224
40. Pesce Giovambattista	»	41,012
41. Pensa Alfredo	»	40,712
42. Santalucia Riccardo	»	40,690
43. De Maio Mario	»	40,500
44. Petti Luigi	»	39,895
45. Di Nunzio Nicola	»	39,750
46. Falcone Angeloandrea	»	39,682
47. Roco Mario	»	39,477
48. Vecchione Ferdinando	»	39,193
49. Ricciuti Nicola	»	39,125
50. Ievarglini Giuseppe	»	38,500
51. Palange Salvatore	»	37,399
52. Berchicci Nicola	»	37 —
53. Lellis Michele	»	37 —
54. Agresta Aniello	»	36,830
55. Annunziata Arcangelo	»	36,695
56. D'Apolito Stefano	»	36,624
57. Abate Giuseppe	»	36,500
58. Celentano Giuseppe	»	35,250
59. Mansi Luigi	»	35 —
60. Astolfo Nicola	»	35 —

Salerno, addì 29 gennaio 1957

Il prefetto: MONDIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto prefettizio pari numero del 24 agosto 1955, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa e designati alle competenti Amministrazioni comunali e consorziali per la nomina a titolari della condotta a fianco di ciascuno di essi indicata sotto la osservanza delle disposizioni di legge attualmente in vigore:

- 1) Ambrosino dott. Francesco: Mercato San Severino;
- 2) Pecora dott. Giuseppe: Giffoni Valle Piana;
- 3) Bifone dott. Vincenzo: consorzio Pisciotta-San Mauro

La Bruca.

Salerno, addì 29 gennaio 1957

Il prefetto: MONDIO

(2044)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 4071 in data 2 marzo 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1955, bandito con decreto prefettizio n. 4879 del 28 marzo 1956;

Considerato che i concorrenti dott. Giacchè Ottavio e dottor Martinetti Lucio, rispettivamente secondo e terzo graduato, interpellati da questa Prefettura, hanno con dichiarazioni scritte in data 5 marzo 1957 e 13 marzo 1957, espressamente rinunciato alla assegnazione della condotta a ciascuno di essi spettante, in base alla indicazione preferenziale delle sedi, contenuta nelle relative domande di ammissione al concorso;

Viste le domande dei singoli candidati, con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari, compresi nella graduatoria degli idonei al concorso suddetto, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

- 1) Lodola dott. Guido: Beverino;
- 2) Pascucci dott. Giorgio: Framura;
- 3) Moretti dott. Bruno: Calice al Cornoviglio.

I sindaci dei comuni di Beverino, Framura e Calice al Cornoviglio sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per quanto di competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunci legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 20 marzo 1957

Il prefetto: DICUONZO

(2045)

PREFETTURA DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1956, n. 1073, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetriche condotte vacanti in questa Provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetriche condotte vacanti nella provincia di Lecce è costituita come segue:

Presidente:

Ronca dott. Aurelio, vice prefetto.

Componenti:

Magliari dott. Giuseppe;
Caroli prof. dott. Agostino;
Palmarini dott. Osvaldo;
Garofalo Giuditta, ostetrica.

Segretario:

Sciavico dott. Oreste.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Lecce.

Lecce, addì 16 marzo 1957

Il prefetto: TORRISI

(2076)

PREFETTURA DI UDINE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 9316-III/San., in data 15 febbraio 1956, relativo al bando di concorso a posti di veterinari condotti vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le proposte formulate dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente:

Palisi dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Tagliavini dott. Aldo, veterinario provinciale;
Soren prof. Ennio, docente di Università in clinica medica veterinaria;

Menzani prof. Cesare, docente di Università in igiene zootecnica,

Cocceani dott. Aldo, veterinario condotto.

Segretario:

Mescola dott. Gianfranco, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Udine, addì 15 marzo 1957

Il prefetto: BOCCIA

(2078)

PREFETTURA DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di dirigente sanitario del dispensario antivenereo del comune di Acireale.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 35402, in data 12 novembre 1956, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, al posto di dirigente sanitario del dispensario antivenereo del comune di Acireale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 302 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 4 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937, concernente l'approvazione delle norme per la nomina dei dirigenti sanitari dei dispensari antivenerei municipali;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 26 agosto 1944, n. 206;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di dirigente sanitario del dispensario antivenereo del comune di Acireale è costituita come segue:

Presidente:

Dente dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Scuderi dott. Mario, medico provinciale;

Cottini prof. dott. Giovambattista, docente in clinica dermosifilopatica;

Cetroni prof. dott. Mario, docente in clinica ostetrica e ginecologica;

Lanteri prof. dott. Giovanni, ispettore dermosifilografo.

Segretario:

Abatelli dott. Francesco, funzionario di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Catania, addì 14 marzo 1957

Il prefetto: RIZZO

(2075)

PREFETTURA DI TORINO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il proprio decreto n. 112 in data 16 gennaio 1957, con il quale venne approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino alla data del 30 novembre 1954;

Considerato che, per puro errore materiale, i dottori Filippo Rosaschino e Amilcare Rossi, classificati il primo con punti 45,37, e il secondo con punti 41,34, non vennero inseriti rispettivamente ai posti 19° e 38° della graduatoria stessa;

Ritenuto, pertanto, di rettificare conseguentemente tale graduatoria a partire dal 19° posto;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 112 in data 16 gennaio 1957, è rettificata come segue a partire dal 19° posto:

19. Rosaschino dott. Filippo	.	.	.	.	punti 45,37
20. Sansò dott. Domenico	.	.	.	.	45 —
21. Colombo dott. Sergio	.	.	.	.	44,93
22. Michela-Zucco dott. Giorgio	.	.	.	.	44,34
23. Baratto dott. Eliseo	.	.	.	.	44,31
24. Pautasso dott. Niccolò	.	.	.	.	44,26
25. Bosco dott. Giuseppe	.	.	.	.	44,02
26. Dotta dott. Uffilio	.	.	.	.	44 —
27. Appendino dott. Eugenio	.	.	.	.	43,81
28. Gallardo dott. Edoardo	.	.	.	.	43,75
29. Sereno Regis dott. Attilio	.	.	.	.	43,71
30. Ottino dott. Sergio	.	.	.	.	43,38
31. Rampone dott. Remo	.	.	.	.	42,88
32. Bellis dott. Bartolomeo, coniugato con due figli	.	.	.	.	42,43
33. Calloni dott. Carlo	.	.	.	.	42,43
34. Melis dott. Igino	.	.	.	.	42,25
35. Ravetto dott. Luigi, coniugato	.	.	.	.	42,20
36. Ramella dott. Giov. Battista	.	.	.	.	42,20
37. Casalone dott. Marcello	.	.	.	.	41,50
38. Rossi dott. Amilcare	.	.	.	.	41,34
39. Covi dott. Claudio	.	.	.	.	41,05
40. Vallero dott. Aldo	.	.	.	.	41 —
41. Sado dott. Matteo	.	.	.	.	40,75
42. Massaglia dott. Emilio	.	.	.	.	40,61
43. Ottino dott. Bruno	.	.	.	.	40,12
44. Arnaudo dott. Mario	.	.	.	.	39,84
45. Sperindè dott. Armando	.	.	.	.	39,50
46. Taborelli dott. Giusto	.	.	.	.	38,75
47. Buri dott. Carlo	.	.	.	.	37,25

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunci legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 16 marzo 1957

Il prefetto: SAVORITI

(2081)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1956.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 11 gennaio 1957, n. 531/IIIa, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di sanitari condotti vacanti nei Comuni della provincia di Trento al 30 novembre 1956;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le designazioni degli enti ed associazioni interessati; Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Trento al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Meneguzzer dott. Cornelio, vice prefetto.

Componenti:

Lovino dott. Mario, medico provinciale;

Fiorini prof. dott. Enoch, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Rovereto, designato dall'Ordine dei medici della provincia di Trento;

Volpe prof. dott. Francesco, primario medico dell'Ospedale civile di Santa Chiara di Trento, di nomina del commissario del Governo;

Piacenza dott. Enrico, medico condotto di Tione di Trento, su designazione dei Comuni interessati.

Segretario:

Maniscalco dott. Renzo, consigliere di terza classe della Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Commissariato del Governo.

Trento, addì 21 marzo 1957

Il Commissario del Governo: SANDRELLI

(2079)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1956.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto n. 531/IIIa, in data 11 gennaio 1957, con il quale venne indetto pubblico concorso a posti di sanitario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Trento, al 30 novembre 1956;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le designazioni degli enti ed associazioni interessati; Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Trento al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Meneguzzer dott. Cornelio, vice prefetto.

Componenti:

Lovino prof. dott. Mario, medico provinciale;

Reich prof. dott. Mario, primario incaricato della seconda divisione chirurgica presso l'Ospedale civile Santa Chiara in Trento, specializzato in ostetricia e ginecologia, di nomina del Commissario del Governo;

Marchesoni dott. Mario, aiuto ostetrico ginecologo ff. primario ostetrico presso l'Ospedale civile Santa Chiara in Trento, designato dall'Ordine dei medici della provincia di Trento;

Bertoni Ines, ostetrica condotta in Lavis, su designazione dei Comuni interessati;

Segretario:

Tenace dott. Antonio, consigliere di terza classe della Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Commissariato del Governo.

Trento, addì 21 marzo 1957

Il Commissario del Governo: SANDRELLI

(2080)

MOLA FELICE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente